



ISTITUTO COMPRENSIVO di CRUCOLI
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado
Via Nicholas Green snc- Tel. 0962/34298 - Fax 0962/337471
Codice Mecc.: KRIC819002 - C.F. 91021270797 - E-mail: kric819002@istruzione.it
88812 - CRUCOLI

Informativa aggiornata alunni genitori nuove disposizioni del D.L. n.5 del 04/02/2022, "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".

Premessa

Il D.L. n.5 del 04/02/2022 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo" dispone (all'art. 6) la nuova Gestione dei casi di positività all'infezione SARS -CoV-2 a Scuola con le seguenti distinzioni:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- 1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

- 2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

SCUOLA PRIMARIA

- 1) Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte

dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

1) **con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) **con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza (chi non è vaccinato, chi non ha portato a termine il ciclo vaccinale primario, chi è guarito da più di 120 giorni) si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico o molecolare e con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni (se di età superiore a

sei anni). La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

VERIFICA CONDIZIONE SANITARIA DEGLI ALUNNI

La verifica del possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l'accesso degli stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è obbligato a verificarne l'esistenza.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche anche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Pertanto, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l'accesso degli stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è obbligato a verificarne l'esistenza da un obbligo di legge.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La verifica dei requisiti in possesso, anche con la verifica del Green Pass, è finalizzata alle attività istituzionali dovute, per adempiere ad un obbligo di legge.

MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza (Art. 5) nei confronti dell'interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.

I dati raccolti per fini istituzionali saranno pertinenti ai sensi dell'art.5 par. 1 lett. C, vale a dire "minimizzati", cioè adeguati e limitati a quanto strettamente necessario alle finalità del trattamento e, ai sensi dell'art.16, i dati oggetto di trattamento saranno costantemente aggiornati da parte del titolare.

Si sottolinea che il processo di trattamento viene "attenzionato" dall'inizio alla fine allo scopo di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati vengono conservati, per un tempo minimo, confacente all'obbligo di legge

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è AZSoluzioni.com di A. Zanghi Via Arabia Saudita 9 - 88900 - Crotone (kr) Tel. 0962982480 - e-mail az@azsoluzioni.com Pec antonino.zanghi@legalmail.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è nella sua qualità di Dirigente Scolastico pro tempore

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Roberta Boffoli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa, ai sensi dell' art. 3 D.Lgs 39/1993

KRIC819002 - A1D4627 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000680 - 07/02/2022 - IV.8 - U